

CONTRATTO DI LICENZA D'USO DI MARCHIO

Tra le parti

Fondazione per la Cultura Torino, con sede in Via Meucci 4 - 10121 Torino (TO), C.F. / P.iva : 09870540011, nella persona del Segretario generale dr. Alessandro Isaia,

- licenziante -

e

RAGIONE SOCIALE ENTE RISULTANTE ASSEGNATARIO DELLA PROCEDURA, con sede _____ C.F. / P.iva _____ in persona del presidente legale rappresentante _____

- licenziatario -

Premesso che:

- La Fondazione per la Cultura Torino (di seguito "licenziante") è l'esclusiva titolare del marchio d'impresa denominato "EXPOSED Torino Foto Festival", registrato presso l'UIBM al n. 302025000080419.
- Il suddetto marchio è stato sviluppato e promosso su impulso della **Cabina di Regia** (istituita dal Protocollo di Intesa siglato in data 16 novembre 2022, avente come oggetto l'organizzazione della manifestazione "**EXPOSED TORINO FOTO FESTIVAL**", e composta da Regione Piemonte, Città di Torino, Camera di Commercio di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT e Intesa Sanpaolo Spa).
- Fondazione per la Cultura Torino è membro della Cabina di Regia senza diritto di voto, in qualità di ente coordinatore del progetto.
- In vista della scadenza del Protocollo d'Intesa al 31/12/2026, la Cabina di Regia, con verbale del 7 maggio 2026, ha espresso la volontà di superare l'attuale assetto per favorire lo sviluppo autonomo del festival EXPOSED, dando il nulla osta a Fondazione per la Cultura Torino, in qualità di proprietaria del marchio, a procedere con la determinazione della valorizzazione economica dello stesso attraverso un'analisi estimativa ad opera di soggetto predisposto.
- In vista dello scioglimento della Cabina di Regia e della conclusione del Protocollo d'Intesa al 31/12/2026, la Fondazione è stata investita del ruolo di individuare un percorso di valorizzazione del marchio che ne garantisca la continuità qualitativa e culturale.
- Al fine di rispettare i principi di trasparenza, imparzialità e massima partecipazione previsti dal D.Lgs. 36/2023, la Fondazione ha indetto una procedura di Manifestazione di Interesse finalizzata alla concessione in uso del suddetto marchio.

FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO

- Il licenziatario ha partecipato alla suddetta procedura presentando un progetto culturale che è stato ritenuto più idoneo e coerente con la *mission* istituzionale della Fondazione e con il valore del brand "EXPOSED".
- Le parti danno atto che la presente concessione esula dalla mera finalità di sfruttamento commerciale del brand, configurandosi come uno strumento di valorizzazione culturale volto a garantire la continuità di un festival di fotografia di rilevanza internazionale, nel rigoroso rispetto degli elevati standard qualitativi che hanno caratterizzato il marchio sin dalla sua istituzione.

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto della licenza

1. La Fondazione per la Cultura Torino (licenziante) conferisce al Soggetto Selezionato (licenziatario), che accetta, la licenza d'uso esclusiva del marchio d'impresa denominato "**EXPOSED Torino Foto Festival**" (n. deposito 302025000080419).
2. La licenza è finalizzata esclusivamente alla realizzazione, produzione e promozione del festival di fotografia internazionale "Exposed" e delle altre attività di valorizzazione del marchio ad esso correlate.
3. Il licenziatario non ha facoltà di concedere sublicenze o cedere il contratto a terzi senza il preventivo consenso scritto della Fondazione. E' fatta salva la facoltà per il licenziatario, nell'ambito dell'attività di valorizzazione oggetto del presente contratto, di avvalersi di fornitori di servizi a cui esso consenta di utilizzare il marchio ai limitati fini dell'erogazione dei servizi stessi, previa approvazione della Fondazione.

Art. 3 - Durata

1. La durata del contratto è fissata in 1 anno (con scadenza al 31.12.2027). Al termine del primo anno di contratto le parti si riservano la facoltà di concordare il rinnovo del contratto stesso per un altro anno (con scadenza al 31.12.2028). Al termine del secondo anno sarà possibile concordare un ulteriore rinnovo contrattuale (con scadenza al 31.12.2029). Dopo il terzo anno non sarà possibile rinnovare ulteriormente il contratto.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno (a decorrere dal 31 dicembre 2027) il licenziatario si impegna a consegnare alla Fondazione una relazione di progetto in ordine all'eventuale programma di attività di valorizzazione del marchio che esso si propone di porre in essere per l'annualità successiva. La valutazione in merito al rinnovo contrattuale per i due anni successivi al primo terrà conto anche di questa relazione, che sarà soggetta all'approvazione della Fondazione. Nel caso in cui la Fondazione stabilisse, a sua discrezione e tenuto conto dell'interesse pubblico di cui essa è portatrice e dei propri scopi istituzionali, di non approvare la relazione di progetto relativa alle attività di valorizzazione del marchio per le annualità successive, essa avrà la facoltà di negare il rinnovo

contrattuale, e comunque di recedere dal contratto. Il diniego di rinnovo contrattuale e/o comunque il recesso dovranno essere comunicati al licenziatario entro il 31 marzo.

3. A seguito della scadenza del contratto, e comunque in tutti i casi della sua cessazione, tutte le attività riconducibili al licenziatario che comportano l'utilizzazione del marchio (campagne stampa, social, affissioni ...) dovranno cessare incondizionatamente, senza necessità di disdetta.

L'uso non autorizzato del marchio oltre il termine di scadenza del presente contratto, anche qualora posto in essere da soggetti terzi in qualunque modo riconducibili al licenziatario, costituirà grave inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge.

Art. 4 - Corrispettivo per la licenza d'uso del marchio

A titolo di corrispettivo, il licenziatario corrisponderà alla Fondazione:

- Un **importo fisso annuo** pari a € 12.500,00, da versarsi in via anticipata entro il **30 aprile di ogni anno**, a decorrere dall'anno 2027.

Art. 5 - Obblighi del licenziatario

1. Il licenziatario si obbliga a:

- a) realizzare integralmente e fedelmente il progetto di valorizzazione presentato nell'ambito della procedura di Manifestazione d'interesse;
- b) utilizzare il marchio in modo tale da non ledere la fama, il prestigio e il decoro della Fondazione e dell'immagine culturale della Città;
- c) seguire le indicazioni fornite dalla Fondazione in merito alla coerenza istituzionale e alla qualità delle mostre previste;
- d) sottoporre preventivamente all'approvazione della Fondazione ogni progetto editoriale, grafico e comunicativo (campagne stampa, social, affissioni) che utilizzi il marchio;
- e) occuparsi di ogni aspetto organizzativo, piano di sicurezza e ottenimento delle autorizzazioni senza oneri o responsabilità per la Fondazione;
- f) garantire ai rappresentanti della Fondazione la facoltà di intervento nelle occasioni pubbliche e inaugurali del festival;
- g) fornire, **entro 60 giorni** dalla chiusura di ogni edizione del Festival, una **relazione finale consuntiva** descrittiva del progetto realizzato, anche sotto il profilo economico-finanziario;
- h) fornire entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione di progetto in ordine all'eventuale programma di attività di valorizzazione del marchio che il licenziatario si propone di porre in essere per l'annualità successiva (la relazione dovrà contenere, tra l'altro, la descrizione delle attività previste, le strategie di valorizzazione del marchio e il piano di sostenibilità economico-finanziaria). Tale relazione di progetto sarà soggetta all'approvazione della Fondazione e sarà valutata ai fini dell'eventuale rinnovo del contratto per le annualità successive alla prima.

2. La Fondazione si riserva il diritto di supervisionare le attività promozionali e di comunicazione che prevedano l'utilizzo del marchio, al fine di garantirne la costante

coerenza con le finalità istituzionali della Fondazione stessa e il mantenimento del prestigio dell'immagine culturale del Festival. Il licenziatario risponderà di qualsiasi utilizzo del marchio che eventuali suoi fornitori di servizi pongano in essere in violazione degli obblighi su di esso gravanti a norma del presente contratto.

Art. 6 - Obblighi del licenziante

Il licenziante si impegna ad attivarsi per la tutela del marchio contro contraffazioni da parte di terzi e a collaborare con il licenziatario nel caso sorgano controversie correlate all'utilizzo del marchio.

Art. 7 - Clausola Risolutiva Espresa

Il contratto potrà essere risolto di diritto dal licenziante (ex art. 1456 c.c.) in caso di:

- Mancata realizzazione del progetto di valorizzazione del marchio.
- Utilizzo del marchio per finalità politiche, discriminatorie o lesive della dignità umana.
- Mancato pagamento del canone entro i termini stabiliti.
- Violazione del divieto di sublicenza.

Art. 8 – Garanzie e responsabilità

Il licenziante dichiara di essere il legittimo titolare del marchio e che, per quanto a sua conoscenza, l'uso dello stesso non viola diritti di terzi. Tuttavia, in caso di contestazioni sulla validità del marchio, il licenziatario non potrà pretendere risarcimenti, fatto salvo il diritto di recesso.

Il licenziatario garantisce di tenere manlevata e indenne la Fondazione da qualsiasi pretesa risarcitoria derivante da un utilizzo indebito e scorretto del marchio che sia ad esso riconducibile. Il licenziatario si obbliga altresì a tenere manlevata e indenne la Fondazione da qualsiasi ipotesi di responsabilità diretta e/o indiretta derivante da danni provocati a terzi derivanti dalla messa in circolazione e/o dall'utilizzo di prodotti e/o servizi per i quali intervenga la spendita del nome e del marchio (anche da parte di eventuali fornitori di servizi del licenziatario) in forza del presente contratto.

Art. 9 - Protezione del marchio

Le parti si obbligano reciprocamente a darsi comunicazione, non appena ne vengano a conoscenza, di contraffazioni e/o contestazioni del marchio, nonché di contestazioni riguardanti pretese violazioni di diritti di marchio o simili da parte di terzi per effetto dell'uso del marchio.

Art. 10 - Cessione del contratto

Il presente contratto non è cedibile.

FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO

Art. 11 – Recesso

Il licenziante si riserva il diritto di recedere dal presente contratto in qualunque momento per sopravvenute esigenze di interesse pubblico e di carattere istituzionale correlate con l'impiego del marchio. E' comunque fatta salva la facoltà del licenziante di recedere dal contratto a norma dell'art. 3 comma 2 del contratto stesso.

Art. 12 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa espresso rinvio alle disposizioni del codice civile e alle altre norme applicabili alla fattispecie.

Art. 13 - Foro Competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del presente contratto, le Parti si impegnano a esperire preventivamente un tentativo di conciliazione bonaria.

Qualora non sia possibile raggiungere un accordo entro 30 (trenta) giorni dall'insorgere della controversia, la competenza esclusiva e inderogabile per la risoluzione della stessa spetta al Foro di Torino.

Li

Letto, confermato e sottoscritto

Fondazione per la Cultura Torino

Il licenziatario
